

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, RIDUZIONE DEI RISCHI E PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DA SOSTANZE PSICOATTIVE, RIVOLTO AD ADOLESCENTI E GIOVANI NEI CONTESTI DEL DIVERTIMENTO SERALE E NOTTURNO DI BOLOGNA, NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE E IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI MUSICALI

codice identificativo gara B06E6FCB04

TRA

il COMUNE DI BOLOGNA (CF/P.IVA 01232710374), con sede in Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore n. 6, in persona della Dott.ssa Marialuisa Grech, nella sua qualità di Direttore del Settore Salute Benessere e Autonomia della persona del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di comunità il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma a nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bologna, ed agisce in base all'incarico conferitogli da atto del Sindaco, con atto del Sindaco datato 11/05/2023 P. G. n. 338609/2023 ed agisce in base alla legittimazione conferitagli dall'art.107, comma 3, lett.c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art.44 dello Statuto comunale,

l'operatore economico LA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S., con sede legale in Bologna Via Pellizza da Volpedo, 30, nella persona del legale rappresentante Paolo Seu, presidente del consiglio di amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede dell'impresa, ove sopra, la quale interviene nel presente atto, in qualità di legale rappresentate, non in proprio, ma a nome, per conto e nell'interesse dell'operatore economico.

PREMETTONO

- con determinazione dirigenziale P. G. n. 38990/2024 è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse a essere invitati ad una successiva procedura ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. e) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) (in seguito Codice) per l'acquisizione del servizio finalizzato alla promozione della salute, riduzione dei rischi e prevenzione della dipendenza da sostanze psicoattive, rivolto ad adolescenti e giovani nei contesti del divertimento serale e notturno di Bologna, nei luoghi di aggregazione e in occasione di grandi eventi musicali, per il periodo di 24 mesi decorrenti presumibilmente dal 01/05/2024 al 30/04/2026, con un'incidenza non proporzionale delle spese generali sulle singole annualità, da aggiudicare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del Codice;

- che con determinazione dirigenziale _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva all'aggiudicazione del servizio finalizzato alla promozione della salute, riduzione dei rischi e prevenzione della dipendenza da sostanze psicoattive, rivolto ad adolescenti e giovani nei contesti del divertimento serale e notturno di Bologna, nei luoghi di aggregazione e in occasione di grandi eventi musicali a favore dell'operatore economico LA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. in esito allo svolgimento ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. e) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del Codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra il Comune di Bologna e l'aggiudicatario, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula il presente contratto, che assume la forma di scrittura privata:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Bologna, come sopra rappresentato, di seguito denominato stazione appaltante, affida all'appaltatore che, in persona del suo legale rappresentante, accetta l'esecuzione del servizio finalizzato alla promozione della salute, riduzione del rischio e prevenzione della dipendenza da sostanze psicoattive, rivolto ad adolescenti e giovani da svolgersi nei contesti del divertimento serale e notturno di Bologna, nei luoghi di aggregazione giovanile e in occasione di grandi eventi musicali. Per la medesima durata del contratto di servizio, è assegnato un immobile di proprietà del Comune sito in Bologna Via Polese 28, identificato al foglio 158 del C.F. di Bologna, mapp. 179 subalterni 1-2, ad uso magazzino, come luogo di deposito della strumentazione e del materiale necessari per svolgere l'attività di prevenzione prevista dal bando. Trattandosi di immobile il cui utilizzo è strettamente connesso all'attività del servizio posto a bando, non sarà pertanto ammesso alcun utilizzo differente, nemmeno temporaneo. La consegna dell'immobile avverrà tramite specifico verbale, da stipularsi contestualmente alla sottoscrizione del contratto di servizio, e che conterrà i dettagli e le modalità di utilizzo del bene. Le utenze, la TARI e ogni altra spesa inerente tale immobile sono a carico del Comune di Bologna.

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto e concorrono a determinarne il contenuto i seguenti documenti: capitolato speciale d'appalto, offerta tecnica, patto d'integrità e accordo per il trattamento dati. I

documenti sopra elencati, seppure non materialmente riportati nel testo del presente contratto di appalto, sono pienamente conosciuti dalle parti e sono dai contraenti sottoscritti con firma digitale e conservati come per legge.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

L'ammontare complessivo del contratto è di euro 141.688,80 (centoquarantunoseicentoottantotto/80), oltre I.V.A. a carico della stazione appaltante, ai sensi di legge. Il suddetto valore è stato calcolato applicando alla base di gara il ribasso del 1% (un percento) offerto dall'appaltatore. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stimati pari a zero.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha durata di 24 mesi a far data dalla data dal 01/05/2024 sino al 30/04/2026. L'appaltatore si impegna, per tutta la durata del contratto, a garantire l'erogazione del servizio. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito in conformità al capitolato speciale d'appalto ed all'offerta tecnica. Nello svolgimento della prestazione contrattuale è richiesta l'osservanza piena, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, obblighi, oneri e modalità previsti e derivanti dagli atti sopra riportati.

ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI

Le verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto sono effettuate dal Responsabile unico del procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione del

contratto e i propri referenti per la gestione dell'appalto, per il cui dettaglio si rimanda all'articolo 15 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 7 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO ED OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

L'appaltatore procederà ad una fatturazione bimestrale. Le fatture elettroniche devono essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a:

Comune di Bologna - Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità, C.F. 01232710374 Piazza Liber Paradisus, 10 – 40129 Bologna.

Il Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.

Si applica lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò paga al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA viene versata all'Erario. Il pagamento viene effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine può essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui viene aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto e a tal fine si

impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Si richiamano le clausole risolutorie e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

ART. 8 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente od incaricato per lo svolgimento delle prestazioni dovrà essere regolato dalle vigenti norme sui contratti di lavoro, nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione del lavoratori, compatibilmente con la natura giuridica dell'aggiudicatario. E' a carico dell'aggiudicatario ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale impegnato nelle attività previste nel capitolato speciale d'appalto. L'Appaltatore, quale titolare dell'attività, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii., deve garantire l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal citato Decreto. L'aggiudicatario è responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale di cui al capitolato speciale d'appalto.

ART. 9 - PENALI

Nel caso di ritardato adempimento o di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata, il Responsabile unico del

procedimento previa contestazione dell'addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni, valuta l'applicazione delle penali secondo la procedura indicata all'articolo 11 del capitolato speciale d'appalto, cui per il dettaglio si rimanda.

ART. 10 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal responsabile unico del progetto. In caso di variazioni non disposte dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'aggiudicatario le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso appaltatore. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. A tale revisione si perverrà ad esito di un'istruttoria condotta dalla stazione appaltante ed in contraddittorio tra l'aggiudicatario e il responsabile unico del progetto, al fine di garantire la sostenibilità complessiva del contratto a partire dalle condizioni di partenza.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi deve essere richiesta con comunicazione formale da inviarsi a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui sopra. Al ricevimento della richiesta, il responsabile unico

del progetto conduce apposita istruttoria, in esito alla quale si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

ART. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stazione appaltante risolve il contratto qualora nei confronti dell'aggiudicatario:

- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro 2 del Dlgs 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del progetto, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto:

- a. il verificarsi di almeno 5 episodi di mancata esecuzione ingiustificata del servizio;
- b. la sommatoria di un numero di interruzioni del servizio non concordate pari a dieci giorni nell'arco di un anno;
- c. violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 10;
- d. il mancato inizio del servizio entro i termini prescritti;
- e. l'utilizzazione di personale non rispondente a quanto indicato nell'offerta tecnica;
- f. violazione di quanto previsto all'articolo 15.

Qualora, al di fuori di quanto previsto per le risoluzioni per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il

termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'aggiudicatario, fermo restando il pagamento delle penali. Per quanto non espressamente richiamato si rimanda all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

La risoluzione dà altresì diritto all'Amministrazione comunale di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'aggiudicataria con addebito ad essa del costo in più sostenuto dalle stesse rispetto a quello previsto nel contratto. Nei casi di cui al presente articolo è facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere anticipatamente il contratto con diritto al risarcimento dei danni e incamerare la cauzione definitiva quale risarcimento, fatto salvo l'eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti.

Il contratto è risolto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO

1. E' vietato all'aggiudicatario cedere, in tutto o in parte il servizio, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.
2. La cessione del credito è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. L'appaltatore ha dichiarato in sede di procedura di affidamento che non si avvarrà della facoltà di subappaltare.

ART. 13 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto ha costituito la garanzia definitiva sotto forma di _____ della _____, emessa in data _____ a favore della stazione appaltante fino alla concorrenza di euro _____ (_____/00). La suddetta garanzia definitiva, parte integrante del presente atto, è conservata in atti a cura del Responsabile Unico del Procedimento. La stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore. La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto fino a un limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza del presente contratto e per tutta la sua durata ed eventuali proroghe, ha presentato le polizze RCT/O così come richieste dal capitolato speciale di appalto all'articolo 9, cui per il dettaglio si rimanda, contro i rischi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, le cui copie sono conservate in atti presso il Responsabile unico del procedimento. Per la polizza incendio e rischi accessori si precisa che il valore "a nuovo" dei beni di cui all'articolo 1 del presente contratto viene così dettagliato:

- Foglio 158 mappale 179 sub 1 mq 11,60 destinazione d'uso c/2 magazzino VN: 13.000 euro;
- Foglio 158 mappale 179 sub 2 mq 13,65 destinazione d'uso c/2 magazzino VN: 16.000 euro.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'appaltatore non esonerano l'appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'appaltatore di produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.

ART.14 - CLAUSOLA SOCIALE

La clausola sociale relativa alla stabilità occupazionale di cui all'articolo 13 del capitolato speciale non opera essendo l'appaltatore, l'aggiudicatario uscente.

Tenuto conto della tipologia di servizio, è prevista clausola sociale volta a garantire le pari opportunità generazionali: il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione del contratto, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale e tenuto conto delle attività da svolgere ad assicurare una quota almeno pari al 30% delle nuove assunzioni, necessarie per l'esecuzione dell'appalto, di occupazione giovanile. Ai fini del rispetto di quest'ultima clausola il concorrente ha allegato all'offerta tecnica un documento atto ad illustrare le concrete modalità con le quali intende adempiere all'applicazione della stessa.

ART. 15 - CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 ed inerente all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. "pantouflage" o "revolving doors", l'appaltatore dichiara espressamente di non aver concluso, e si impegna a non concludere, contratti di

lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito, e si impegna a non attribuire, incarichi ad ex dipendenti del Comune di Bologna che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo nei confronti dell'appaltatore medesimo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Al verificarsi di tale ipotesi il Comune di Bologna provvederà a segnalare l'accaduto all'ANAC, e all'appaltatore verrà inibita la possibilità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 16 - RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA STABILITI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Bologna, per quanto applicabile, garantendone altresì il rispetto da parte dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ANTIMAFIA

Qualora corso dell'esecuzione del contratto emergesse la sussistenza in capo all'operatore economico di una delle cause interdittive ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, il presente contratto verrà risolto di diritto fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti, per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

ART. 19 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del GDPR 2016/679 “Regolamento generale per la protezione dei dati” l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale. Con la firma dell'accordo sul trattamento dei dati allegato al presente contratto, l'Appaltatore è designato responsabile del trattamento dei dati personali, con relativi obblighi e responsabilità ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in relazione alle attività e come previsto dall'articolo 19 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI

Al presente contratto, oltre alle disposizioni di cui al capitolato speciale d'appalto, si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

ART. 21 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto d'appalto, nella forma di scrittura privata, sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso. Tutte le spese del presente contratto, che assume la

forma di scrittura privata, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti e conseguenti vengono assunte dall'appaltatore. Il presente contratto, che assume la forma di scrittura privata, è esente dall'imposta di bollo in quanto LA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.).

Firmato digitalmente da:

IL COMUNE DI BOLOGNA (Marialuisa Grech)

L'APPALTATORE (Paolo Seu)